

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“RESCUE DRONES NETWORK”

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: “RDN”, acronimo di “Rescue Drones Network” che assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. L'organizzazione ha sede legale in Piacenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. Statuto

L'Associazione si configura come ONLUS, quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto, con fini di solidarietà ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, nel quadro di riferimento alla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e di tutte le altre leggi nazionali e regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

L'assemblea delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto.

Art. 3. Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5. Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del Soccorso sanitario e tecnico, della Protezione Civile e della difesa del territorio, nonché della salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico, in particolar modo mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.

L'associazione per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite degli associati, singoli o aderenti ad organizzazioni/aziende socie, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.

L'Associazione, integrando i supporti tecnologici con le relative professionalità specifiche (tecniche, aeronautiche, ingegneristiche, informatiche, sanitarie architettoniche, ecc.), si propone pertanto di:

- 1) Promuovere ogni iniziativa utile per valorizzare l'utilizzo delle tecnologie innovative (con particolare riferimento a sistemi robotici a pilotaggio remoto, aerei, subacquei, di superficie e terrestri) nel campo del soccorso e della difesa del territorio, nonché della salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico.
- 2) Attivare la ricerca e lo sviluppo di applicazioni nelle attività di cui al punto precedente, con la sperimentazione delle tecnologie necessarie.
- 3) Progettare ed attuare protocolli di intervento standardizzati e percorsi di formazione specifica uniformata per il personale impiegato nelle attività di cui al punto 1 precedente.
- 4) Organizzare ed attuare un sistema di allertamento centralizzato per le proprie strutture di intervento.
- 5) Prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati e dei mezzi disponibili, nell'ambito del soccorso sanitario e in quello di Protezione Civile - in accordo con i Sistemi

internazionali, nazionali, regionali e locali - volto alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi definiti di tipo a), b) o c) dalla L. 225/92; in particolare:

- a. nelle attività ordinarie di ricerca e soccorso;
 - b. nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si verifichi la necessità;
 - c. nella fase di ripristino delle condizioni di normalità post evento;
 - d. nelle attività di documentazione ed indagine per la verifica dei danni materiali e dell'agibilità delle strutture;
 - e. nella difesa del territorio, nonché della salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico colpito da eventi dannosi.
- 6) Supportare Enti pubblici, Istituzioni e realtà private per il monitoraggio e la tutela del territorio, delle persone e dei beni.
 - 7) Partecipare attivamente ai tavoli di confronto istituzionali e non, anche con gli organismi normatori, al fine di rappresentare le istanze degli operatori e portare a beneficio dell'intera collettività le esperienze maturate nel settore.
 - 8) Raccogliere ed analizzare i dati sull'impiego delle tecnologie robotiche nelle attività statutarie, ai fini della divulgazione necessaria ad una migliore conoscenza nel settore, in particolar modo in relazione al miglioramento degli standard di sicurezza.

L'organizzazione di volontariato opera in tutto il territorio italiano a, al bisogno, anche all'estero.

Art. 6. Soci

Possono essere Soci dell'organizzazione persone fisiche, enti, associazioni, aziende private, aziende statali o a partecipazione statale, Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni internazionali, che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) Ordinari: versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e rappresentano l'elettorato attivo e passivo dell'Associazione.
- b) Sostenitori: erogano contribuzioni volontarie straordinarie, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
- c) Benemeriti: persone, Enti o aziende nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione; non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Una particolare categoria dei Soci Ordinari è rappresentata dai Volontari (persone singole aderenti a RDN o appartenenti ad enti, organizzazioni o aziende associati a RDN), che prestano la propria opera in modo gratuito e mettono a disposizione propri equipaggiamenti per le attività previste dal presente Statuto.

Art. 7. Diritti e doveri dei Soci

I Soci Ordinari hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- b) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento.
- c) Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
- d) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario e consultare i verbali.

- e) Partecipare alla vita dell'associazione.
- f) Utilizzare il logo di RDN nelle modalità stabilite.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- a) Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti in vigore, il Codice etico e ogni disposizione degli Organi sociali.
- b) Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (solo per Ordinari).
- c) Versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità annualmente stabiliti (solo per Ordinari).

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il mancato rinnovo di adesione entro i termini stabiliti comporta la perdita della qualifica di Socio e, conseguentemente, decadono tutti i diritti riservati ai Soci.

I Soci diverse da persone fisiche o liberi professionisti saranno rappresentati in RDN mediante persona fisica delegata con atto dell'organizzazione di appartenenza che potrà essere revocato dalla stessa organizzazione; tale delega conferisce alla persona incaricata la facoltà di rappresentare l'organizzazione di appartenenza per l'elettorato attivo e passivo e per ogni altra forma di partecipazione alla vita associativa di RDN.

Art. 8. Ammissione dei Soci

L'ammissione a Socio di RDN viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda del richiedente.

Nel caso di aspirante Socio diverso da persona fisica o da libero professionista, la domanda di ammissione deve essere presentata da chi ha responsabilità legale dell'organizzazione o azienda richiedente.

Art. 9. Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per:

- a) mancato versamento del contributo associativo annuale
- b) dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato:
 - a. quando per tre anni consecutivi non si partecipa all'Assemblea dei Soci
 - b. quando non si rispettano le norme dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi sociali
 - c. quando con attività e/o comportamenti si adottano linee contrarie o comunque non accettate dall'Associazione
- d) morte.

L'esclusione, comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comporta il ritiro di ogni documentazione.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere alla Commissione di garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'esclusione dall'Associazione non fa decadere gli obblighi e gli impegni che il socio abbia precedentemente assunto.

Art. 10. Organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio direttivo

- c) Presidente
- d) Vicepresidenti
- e) Segretario
- f) Tesoriere
- g) Commissione di garanzia
- h) Collegio dei Revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'esercizio del proprio mandato.

Gli organi sociali eletti durano in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Art. 11. Assemblea dei Soci

L'assemblea è composta da tutti i Soci Ordinari all'organizzazione (persone fisiche o delegati di organizzazioni) ed è l'organo sovrano.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Art. 12. Compiti dell'Assemblea

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.
- b) Approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
- c) Approvare eventuali Regolamenti esecutivi dello Statuto.
- d) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Garanzia e dei Revisori dei Conti.
- e) Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- f) Deliberare, in riunione straordinaria, sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

Art. 13. Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione delle linee programmatiche, del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Negli altri casi, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei Soci o a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato dal socio, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente; nell'ipotesi di loro assenza o di impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Art. 14. Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea ordinaria è ritenuta costituita anche mediante sistemi

di conferenza remota con piattaforme digitali che consentano la partecipazione al dibattito e l'espressione del voto in modo segreto e non modificabile, quando non sia dichiarato palese.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 15. Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, costituita anche mediante sistemi di conferenza remota con piattaforme digitali che consentano la partecipazione al dibattito e l'espressione del voto in modo segreto e non modificabile, quando non dichiarato palese:

- delibera la modifica dello statuto dell'associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati, presenti in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti - compreso tra sette e diciannove e determinato dall'Assemblea nella sua seduta ordinaria dell'anno precedente al rinnovo previsto - eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, con esclusione dei Soci Benemeriti e Sostenitori.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante sistemi di conferenza remota con piattaforme digitali che consentano la partecipazione al dibattito e l'espressione del voto in modo segreto e non modificabile, quando non sia dichiarato palese.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte del Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri Organi.

Al Consiglio spetta quindi, in via esemplificativa e non tassativa:

- la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto;
- l'accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell'Associazione;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati;
- il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l'apertura di conti correnti, di crediti e l'accensione di mutui;
- la tutela giudiziaria con autorizzazione al Presidente per stare in giudizio;
- la nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- la predisposizione del bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta;

- la predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto;

Esso delibera sull'ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione di Soci, nonché su ogni altra questione concernente l'attività dell'Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo predispone altresì i piani di lavoro annuali e ne affida l'elaborazione e l'esecuzione anche a Consiglieri o a Soci ai quali può essere delegato il coordinamento di specifici settori di attività.

Il Consiglio approva altresì il Codice Etico, i Regolamenti operativi interni, i protocolli di intervento e gli standard formativi.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente, ai Vicepresidenti, al Segretario e al Tesoriere.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti al momento disponibile; tale Consigliere cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio. Nel caso in cui il consigliere decaduto sia stato eletto in rappresentanza di un Ente, Azienda o organizzazione, lo stesso sarà sostituito da altro delegato del socio che lo ha originariamente espresso. Se decade la maggioranza del Consiglio Direttivo, deve essere immediatamente convocata l'Assemblea la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto.

Art. 17. Quota di riserva

In occasione delle elezioni sociali ai Soci fondatori, se disponibili e candidati, viene riservato sino ad un terzo – arrotondato per eccesso - dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.

Art. 18. Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio Direttivo gli può attribuire.

Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell'Associazione, salvo riferirne al Consiglio da convocarsi entro breve termine.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, nella sua seduta di insediamento, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può assegnare e delegare compiti specifici a componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 19. I Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo nomina, a sua discrezione, uno o due Vicepresidenti che possono sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o sia delegato espressamente dal Presidente stesso.

Art. 20. Il Segretario

Il Segretario ha il compito tra l'altro di redigere e provvedere all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti, proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo dell'Associazione. Ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi.

Art. 21. Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di assicurare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e, al termine dell'esercizio, predispone le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Sottoscrive, insieme al Presidente o a un Vicepresidente, gli atti contabili dell'Associazione.

Art. 22. Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti al di fuori dell'Associazione. Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto sociale, ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può intervenire all'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve predisporre una relazione che accompagna la relazione annuale del Consiglio Direttivo relativa al bilancio consuntivo.

Art. 23. Commissione di Garanzia

L'Assemblea elegge, con voto palese e con maggioranza semplice, tre componenti effettivi e due supplenti della Commissione di Garanzia tra i Soci con un minimo di tre anni di anzianità di iscrizione, nonché di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.

La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Vicepresidente con funzioni di segretario.

Sono deferite alla Commissione le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

La Commissione procede altresì, su istanza dei Soci o degli organi dell'Associazione, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo, a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente, ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- sospensione o annullamento degli atti;
- censura;
- sospensione o decadenza dalle cariche sociali;
- sospensione o revoca dei benefici e delle prestazioni offerte;
- proposta al Consiglio Direttivo di ritiro dell'affiliazione del socio.

La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, dalle disposizioni esecutive interne, dagli atti di indirizzo e dalle delibere, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

La Commissione giudica *Ex aequo et bono*, con il rispetto del contraddittorio, previo esperimento del tentativo di componimento amichevole della vertenza e/o controversia.

La Commissione di Garanzia esprime provvedimenti da intendersi quale atto definitivo interno all'Associazione.

I componenti della Commissione di Garanzia possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima Associazione.

Art. 24. Delegazioni regionali

Per meglio perseguire le proprie finalità, l'Associazione opera a livello locale tramite Delegazioni Regionali.

La Delegazione Regionale è composta dai Soci con sede nella specifica Regione.

Per ogni delegazione regionale il Consiglio Direttivo nomina il Delegato regionale e il Vide-Delegato con il compito di guidare e coordinare l'attività dei Soci con sede nella relativa Regione.

Le Delegazioni Regionali hanno il compito di promuovere nel proprio ambito:

- attività comuni per i Soci della Regione;
- iniziative culturali, formative e partecipative nonché di animare, sostenere e coordinare l'opera dei Soci della Regione;
- favorire l'adesione a RDN di nuovi associati.

Le attività e le relative competenze di ogni Delegazione Regionale sono strettamente dipendenti dallo specifico ambito territoriale in cui operano e devono coordinarsi ed uniformarsi con le attività a livello nazionale.

Attività, norme di comportamento e di gestione, rapporti interni e rapporti con l'Associazione sono specificati nel regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 25. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- A) Beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione.
- B) Quote accantonate per qualunque scopo.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- a) Dal contributo associativo annuale che sono tenuti a versare indistintamente tutti gli associati; l'entità minima di questo contributo e le modalità di conferimento vengono fissati anno per anno dal Consiglio Direttivo;
- b) da contributi di privati;
- c) da contributi dello Stato, di enti e/o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali;
- d) da contributi di organismi internazionali;
- e) da donazioni e lasciti testamentari;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) da contributi una tantum che potranno essere richiesti a ciascun Socio a titolo di finanziamento di specifici progetti: progetti e importo minimo del contributo sono deliberati dal Consiglio Direttivo;
- h) da ricavi derivanti da eventuali attività commerciali marginali svolte per fini istituzionali.

Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità dell'Associazione, anche quali beni a

carattere strumentale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 26. Bilancio

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo stesso.

Il bilancio preventivo elenca le previsioni contabili per l'anno successivo e viene approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Art. 27. Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 28. Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito accordo.

Art. 29. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91, direttamente da RDN o dall'organizzazione associata che dovrà fornire adeguata documentazione.

Art. 30. Responsabilità dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31. Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 32. Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

